SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. **104.**

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 446. *(Confisca obbligatoria).* — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

«La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque».

Art. 2.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione non confermano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonchè all'autorità di governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

Art. 3.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonchè del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

2. A tal fine i Ministri predetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5,

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control S.p.a.).

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovraintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

Art. 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (S.I.S.) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

Art. 6.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonchè della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella *B*, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle *A* e *B*.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

Art. 7.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella *A*, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli

dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 8.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control S.p.a.), di cui all'articolo 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio, i compiti di controllo contro le frodi in danno della Comunità economica europea sul vino e sull'alcole da distillazione conferiti all'AIMA in base alla normativa comunitaria.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi all'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nei vari settori agricoli, nonché all'osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie nei settori medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia nel settore del vino e dell'alcole conferiti all'AIMA è stanziata, per l'anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni. Per l'anno 1987 e successivi, l'AIMA è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Age-Control S.p.a. per assicurare lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e con gli organismi nazionali di settore.

Art. 11.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo

destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettera *o)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere *a)* e *b)*, secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

2. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

3. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in lire 14.240 milioni per l'anno 1986 e in lire 17.500 milioni annui a decorrere dal 1987, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

b) quanto a lire 5.500 milioni per lo stesso anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano agricolo nazionale e piano della forestazione»;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DEGAN, *Ministro della sanità*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 10

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 5)

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

Qualifica	Posti di funzione o qualifica
Prospetto A - *Dirigenti:*	
Dirigente generale	1 Ispettore gen. capo
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
Prospetto B - *Carriera direttiva:*	
VII e VIII qualifica funzionale	300
Prospetto C - *Carriera di concetto:*	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - *Carriera esecutiva:*	
IV e V qualifica funzionale	250
Prospetto E - *Carriera ausiliaria:*	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti *A + B + C + D + E)*	927

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 6)

Sostituisce l'allegato I, tabelle A, B, C, D *ed* E *annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle* A, B, C, D *ed* E *di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.*

Qualifica	Posti di qualifica
Carriera direttiva scientifica:	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	361
Carriera direttiva amministrativa:	
VII e VIII qualifica funzionale	22
Carriera direttiva tecnica:	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti)	48
Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	262
Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	132
Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	273
Totale . . .	1.265

86G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1985.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 776 e 783 del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, con il quale sono stati istituiti e concessi servizi di trasporto aereo di linea alla società Alitalia ed è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3422 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, con il quale sono stati istituiti e concessi servizi di trasporto aereo di linea alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani ed è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3423 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1983, con il quale è stato concesso alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Roma-Verona, già istituita e assentita alla società Itavia, con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1983, con il quale è stato concesso alla società Aermediterranea l'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea già istituiti e assentiti alla società Itavia con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 ed è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3757 di repertorio stipulata in data 28 agosto 1982 tra il Ministero dei trasporti e la società Aermediterranea;

Vista l'istanza in data 9 agosto 1984, con la quale la società Alitalia ha chiesto di poter cedere alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani propria consociata, parte delle rotte già ad essa assentite e di ricevere altresì in cessione parte delle rotte già concesse alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani;

Vista l'istanza in data 9 agosto 1984, con la quale la società A.T.I. - Aero trasporti italiani ha chiesto di poter cedere alla società Alitalia, propria azionista, parte delle rotte già ad essa assentite e di ricevere altresì in cessione parte delle rotte già concesse alla società Alitalia;

Vista la nota in data 9 agosto 1984, con la quale la società Aermediterranea ha rappresentato l'operazione di fusione per incorporazione nella società A.T.I. - Aero trasporti italiani che, con nota in data 9 agosto 1984, ha convenuto sull'operazione, consenziente anche la società Alitalia con delibera del comitato esecutivo del 30 luglio 1984;

Visto che con la nota sopra citata la società Aermediterranea ha chiesto di poter cedere rotte ad essa già concesse, parte alla società Alitalia e parte alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani;

Viste le istanze in data 9 agosto 1984, con le quali le società Alitalia ed A.T.I. - Aero trasporti italiani hanno chiesto di ricevere in cessione ciascuna parte delle rotte già concesse alla società Aermediterranea;

Visto il decreto ministeriale n. 42 in data 29 marzo 1985, con il quale la società A.T.I. - Aero trasporti italiani è stata autorizzata ad esercire servizi di trasporto aereo di linea su rotte ad essa cedute dalle società Alitalia ed Aermediterranea;

Considerato che il predetto complesso di cessioni è finalizzato a razionalizzare l'esercizio della rete aerea nazionale esercita dalle aziende del gruppo Alitalia, assegnando alle stesse aree di attività specializzate;

Ritenuto che tale specializzazione, e la conseguente assegnazione di ruoli circoscritti, giova al contenimento dei costi ed è suscettibile di meglio servire l'utenza;

Considerato quindi opportuno consentire l'esercizio da parte della società A.T.I. - Aero trasporti italiani delle rotte in questione;

Sentite le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È concesso alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani l'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte già ad essa cedute dalla società Alitalia e dalla società Aermediterranea ai sensi del decreto ministeriale n. 42 in data 29 marzo 1985 di cui in epigrafe.

Art. 2.

Le rotte in concessione alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani sono pertanto quelle di cui all'elenco unito al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Art. 3.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi aerei assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 5.

In forza della presente concessione la società A.T.I. - Aero trasporti italiani è abilitata ad esercire sulle rotte in questione servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merce o di sole merci e posta.

Art. 6.

L'esercizio dei servizi predetti è regolato dalla convenzione n. 3423 di repertorio del 17 maggio 1979, richiamata in epigrafe.

Art. 7.

La concessione scadrà alla data prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, relativo alla società A.T.I., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, di cui in epigrafe.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1985

COSSIGA

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

GAVÀ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1986
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 249

ALLEGATO

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

SERVIZI MISTI

1) Roma-Alghero e vv.
2) Roma-Bari e vv.
3) Roma-Brindisi e vv.
4) Roma-Cagliari e vv.
5) Roma-Catania e vv.
6) Roma-Lamezia Terme e vv.
7) Roma-Napoli e vv.
8) Roma-Palermo e vv.
9) Roma-Reggio Calabria e vv.
10) Roma-Trapani e vv.

11) Milano-Alghero e vv.
12) Milano-Bari e vv.
13) Milano-Brindisi e vv.
14) Milano-Catania e vv.
15) Milano-Genova e vv.
16) Milano-Lamezia Terme e vv.
17) Milano-Napoli e vv.
18) Milano-Palermo e vv.
19) Milano-Pescara e vv.
20) Milano-Reggio Calabria e vv.
21) Alghero-Bologna e vv.
22) Alghero-Cagliari e vv.
23) Alghero-Genova e vv.
24) Alghero-Pisa e vv.
25) Alghero-Torino e vv.
26) Ancona-Pescara e vv.
27) Bari-Brindisi e vv.
28) Bari-Genova e vv.
29) Bari-Torino e vv.
30) Bari-Venezia e vv.
31) Bologna-Palermo e vv.
32) Brindisi-Genova e vv.
33) Cagliari-Genova e vv.
34) Cagliari-Napoli e vv.
35) Cagliari-Palermo e vv.
36) Cagliari-Torino e vv.
37) Cagliari-Venezia e vv.
38) Catania-Napoli e vv.
39) Catania-Pisa e vv.
40) Genova-Napoli e vv.
41) Genova-Torino e vv.
42) Napoli-Bologna e vv.
43) Napoli-Palermo e vv.
44) Napoli-Pisa e vv.
45) Napoli-Torino e vv.
46) Napoli-Venezia e vv.
47) Palermo-Lampedusa e vv.
48) Palermo-Pantelleria e vv.
49) Palermo-Pisa e vv.
50) Palermo-Trapani e vv.
51) Pisa-Torino e vv.
52) Torino-Palermo e vv.
53) Trapani-Lampedusa e vv.
54) Trapani-Pantelleria e vv.
55) Venezia-Palermo e vv.
56) Venezia-Trieste e vv.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

86A2497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1985.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 776 e 783 del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, con il quale sono stati istituiti e concessi servizi di trasporto aereo di linea alla società Alitalia ed e stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3422 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, con il quale sono stati istituiti e concessi servizi di trasporto aereo di linea alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani ed è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3423 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1983, con il quale è stato concesso alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Roma-Verona, già istituita e assentita alla società Itavia, con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1983, con il quale è stato concesso alla società Aermediterranea l'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea già istituiti e assentiti alla società Itavia con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 ed è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3757 di repertorio stipulata in data 28 agosto 1982 tra il Ministero dei trasporti e la società Aermediterranea;

Vista l'istanza in data 9 agosto 1984 con la quale la società Alitalia ha chiesto di poter cedere alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani, propria consociata, parte delle rotte già ad essa assentite e di ricevere altresì in cessione parte delle rotte già concesse alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani;

Vista l'istanza in data 9 agosto 1984 con la quale la società A.T.I. - Aero trasporti italiani ha chiesto di poter cedere alla società Alitalia, propria azionista, parte delle rotte già ad essa assentite e di ricevere altresì in concessione parte delle rotte già concesse alla società Alitalia;

Vista la nota in data 9 agosto 1984 con la quale la società Aermediterranea ha rappresentato l'operazione di fusione per incorporazione nella società A.T.I. - Aero trasporti italiani che, con nota in data 9 agosto 1984, ha convenuto sull'operazione, consenziente anche la società Alitalia con delibera del comitato esecutivo del 30 luglio 1984;

Visto che con la nota sopra citata la società Aermediterranea ha chiesto di poter cedere rotte ad essa già concesse, parte alla società Alitalia e parte alla società A.T.I. - Aero trasporti italiani;

Viste le istanze in data 9 agosto 1984, con le quali le società Alitalia ed A.T.I. - Aero trasporti italiani hanno chiesto di ricevere in cessione ciascuna parte delle rotte già concesse alla società Aermediterranea;

Visto il decreto ministeriale n. 41 in data 29 marzo 1985 con il quale la società Alitalia è stata autorizzata ad esercire servizi di trasporto aereo di linea su rotte ad essa cedute dalle società A.T.I. - Aero trasporti italiani ed Aermediterranea;

Considerato che il predetto complesso di cessioni è finalizzato a razionalizzare l'esercizio della rete aerea nazionale esercita dalle aziende del grupppo Alitalia, assegnando alle stesse aree di attività specializzate;

Ritenuto che tale specializzazione, e la conseguente assegnazione di ruoli circoscritti, giova al contenimento dei costi ed è suscettibile di meglio servire la utenza;

Considerato quandi opportuno consentire l'esercizio da parte della società Alitalia delle rotte in questione;

Sentite le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È concesso alla società Alitalia l'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte già ad essa cedute dalla società A.T.I. - Aero trasporti italiani e dalla società Aermediterranea ai sensi del decreto ministeriale n. 41 in data 29 marzo 1985 di cui in epigrafe.

Art. 2.

Le rotte in concessione alla società Alitalia sono pertanto quelle di cui all'elenco unito al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Art. 3.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi aerei assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 5.

In forza della presente concessione la società Alitalia è abilitata ad esercire sulle rotte in questione servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merce o di sole merci e posta.

Art. 6.

L'esercizio dei servizi predetti è regolato dalla convenzione n. 3422 di repertorio del 17 maggio 1979, richiamata in epigrafe.

Art. 7.

La concessione scadrà alla data prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, relativo alla società Alitalia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1980, di cui in epigrafe.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1985

COSSIGA

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1986
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 248

ALLEGATO

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA NAZIONALI

SERVIZI MISTI

1) Roma-Bergamo e vv.
2) Roma-Bologna e vv.
3) Roma-Genova e vv.
4) Roma-Milano e vv.
5) Roma-Pisa e vv.
6) Roma-Torino e vv.
7) Roma-Trieste e vv.
8) Roma-Venezia e vv.
9) Roma-Verona e vv.
10) Milano-Ancona e vv.
11) Milano-Pisa e vv.
12) Milano-Rimini e vv.
13) Milano-Torino e vv.
14) Milano-Trieste e vv.
15) Milano-Venezia e vv.
16) Catania-Genova e vv.
17) Catania-Torino e vv.
18) Catania-Venezia e vv.
19) Genova-Palermo e vv.
20) Genova-Venezia e vv.
21) Torino-Venezia e vv.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

86A2498

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1986), **coordinato con la legge di conversione 2 aprile 1986, n. 87** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986), **recante: «Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire *300 miliardi* a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. *L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.*

Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonché i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed *il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica.*

1-bis. *Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere* a) *e* b), *nonché del piano economico forestale di cui al successivo articolo 3, la regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi.*

2. *Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.*

Art. 3.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

Art. 4.

1. All'onere di lire *304 miliardi* derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 664/1984 (Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria) è il seguente:

«Art. 1. — Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della

difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 2:

Le leggi n. 1177/1955 e n. 437/1968 recano provvedimenti straordinari per la regione Calabria.

86A2568

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1986.

Assegnazione di un terzo della quota del primo trimestre 1986 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto che il CIPE nella seduta del 19 dicembre 1985, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale 1986-88, ha deliberato provvisoriamente in L. 38.751.259.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 9.687.814.750.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Visto il proprio decreto n. 100562 del 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del primo trimestre 1985 l'importo complessivo di lire 9.515.125.000.000;

Visto il proprio decreto n. 103105 del 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato assegnato — ai sensi della legge 31 gennaio 1986, n. 10 — l'importo complessivo di L. 6.458.543.167.000, pari ai due terzi della quota del primo trimestre 1986 di L. 9.687.814.750.000, ed erogato — ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78 — il ridotto importo di L. 6.411.601.502.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 46.941.665.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del terzo trimestre 1985 da parte delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate a riscuotere la quota parte di detto importo evidenziato nella colonna 6 del prospetto allegato al decreto medesimo;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — un terzo degli importi sia del primo trimestre 1985 che del corrente primo trimestre 1986 al fine di rendere omogenei e comparabili le quote delle mensilità assegnate per lo stesso titolo nel 1985 e nel 1986;

Ritenuto necessario disporre a saldo del primo trimestre 1986, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione di L. 3.229.271.583.000, evidenziata nella colonna 4 dell'allegato prospetto, pari ad un terzo della quota del primo trimestre 1986;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare, con gli stessi criteri adottati per l'erogazione dell'importo complessivo di L. 6.411.601.502.000 di cui al citato decreto 10 febbraio 1986, n. 103105, la somma complessiva di lire 3.205.800.748.000, come risulta determinata nella colonna 5 dell'allegato prospetto;

Vista la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato a saldo del primo trimestre 1986, l'importo complessivo di L. 3.229.271.583.000, nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano nella colonna 4 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di lire 3.229.271.583.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.205.800.748.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna 5 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1986
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 148

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1986
ASSEGNAZIONE DI UN TERZO DELLA QUOTA DEL 1° TRIMESTRE 1986
(in migliaia di lire)

Regioni e province autonome	Decreto ministeriale 24 gennaio 1985, n. 100562 *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985		CIPE 19 dicembre 1985		Totale erogazione di 1/3	Somme rimaste da erogare
	Assegnazione 1° trim. 1985	1/3 Assegnazione trimestrale	Assegnazione trimestrale 1986	1/3 Assegnazione trimestrale		
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Piemonte	726.864.000	242.288.000	748.578.000	249.526.000	242.288.000	7.238.000
Valle d'Aosta	18.007.000	6.002.333	18.013.250	6.004.417	6.002.333	2.084
Lombardia	1.423.983.000	474.661.000	1.461.489.250	487.163.083	474.661.000	12.502.083
Prov. aut. Bolzano	68.416.750	22.805.583	69.249.500	23.083.167	22.805.583	277.584
Prov. aut. Trento	77.370.750	25.790.250	81.342.000	27.114.000	25.790.250	1.323.750
Veneto	749.683.000	249.894.333	767.367.000	255.789.000	255.789.000	—
Friuli-Venezia Giulia	233.388.000	77.796.000	240.878.000	80.292.667	80.292.667	—
Liguria	331.680.000	110.560.000	343.530.000	114.510.000	114.510.000	—
Emilia-Romagna	719.423.500	239.807.833	750.690.750	250.230.250	250.230.250	—
Toscana	624.957.750	208.319.250	651.813.500	217.271.167	217.271.167	—
Umbria	138.698.750	46.232.917	141.024.000	47.008.000	47.008.000	—
Marche	245.033.250	81.677.750	252.267.250	84.089.083	84.089.083	—
Lazio	935.987.750	311.995.917	965.648.750	321.882.916	321.882.916	—
Abruzzo	202.990.750	67.663.583	209.193.500	69.731.167	69.731.167	—
Molise	54.405.500	18.135.167	52.207.750	17.402.583	17.402.583	—
Campania	894.411.500	298.137.167	880.663.250	293.554.416	293.554.416	—
Puglia	620.398.000	206.799.333	626.780.000	208.926.667	206.799.333	2.127.334
Basilicata	91.316.750	30.438.917	90.098.500	30.032.833	30.032.833	—
Calabria	317.402.750	105.800.917	313.881.000	104.627.000	104.627.000	—
Sicilia	785.052.750	261.684.250	769.761.750	256.587.250	256.587.250	—
Sardegna	255.653.500	85.217.833	253.337.750	84.445.917	84.445.917	—
Totale	9.515.125.000	3.171.708.333	9.687.814.750	3.229.271.583	3.205.800.748	23.470.835

86A2575

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 marzo 1986.

Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalle leggi 29 aprile 1976, n. 178 e 7 marzo 1981, n. 64, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che all'art. 1 ha autorizzato la complessiva spesa di lire 250.000 milioni, in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 (in aggiunta alla spesa di complessive lire 50.000 milioni di cui all'art. 7 della legge stessa), con cui dovrà provvedersi alla costruzione della prima unità abitativa del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 178, devesi provvedere al riparto, tra i comuni interessati, dei fondi disponibili come per legge, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi;

Considerato che con decreto ministeriale 13 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976, e stato provveduto ad una prima, parziale destinazione della spesa succitata, sino alla concorrenza di lire 162.502 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale 18 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, e stato provveduto ad una seconda, parziale destinazione di lire 89.556 milioni, sino ad un'ulteriore concorrenza, pertanto, di lire 252.058 milioni;

Considerato che con decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1981, è stato provveduto alla residua destinazione di lire 47.942 milioni;

Considerato che con decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è stata stanziata la ulteriore somma di lire 50.000 milioni, tuttora da ripartire;

Considerato che con legge 7 marzo 1981, n. 64, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni da utilizzare nei comuni di cui all'art. 11 della legge n. 178 del 1976;

Considerato che con decreto ministeriale 18 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 3 novembre 1984, si è provveduto alla ripartizione dell'ammontare complessivo di lire 375.250 milioni, comprendente ed assorbente le precedenti ripartizioni;

Ritenuto che la somma disponibile al 31 dicembre 1985 ammonta a lire 470.250 milioni, di cui 335.250 milioni per le leggi n. 178/1976 e n. 464/1978, lire 100.000 milioni per la legge n. 64/1981 e lire 35.000 milioni per la legge n. 887/1984;

Visto il programma 10 maggio 1985 dell'Ispettorato generale terremoto di Palermo, parzialmente modificato con programma 1° ottobre 1985, che comprende ed assorbe le precedenti ripartizioni, nell'ammontare complessivo di lire 470.250 milioni;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 178/1976, che ha espresso, in data 28 novembre 1985, parere favorevole alla proposta come sopra formulata;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 470.250 milioni, come sopra disponibile, viene appresso ripartita tra i seguenti comuni interessati:

A) Comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21:

	Espresso in milioni di lire
S. Margherita Belice	49.885
Montevago	33.580
Santa Ninfa	50.125
Salaparuta	28.825
Poggioreale	22.555
Gibellina	44.380
Sambuca di Sicilia	12.535
Menfi	50.115
Camporeale	20.050
Monreale (Grisì)	1.880
Roccamena	6.895
Contessa Entellina	15.040
Vita	12.535
Calatafimi	9.770
Salemi	31.330
Partanna	59.135
Totale *A)*	448.635

B) Comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:

	In milioni di lire
	—
Bisacquino	3.132
Giuliana	2.506
Chiusa Sclafani	5.640
Campofiorito	5.012
Corleone	5.325
Totale *B)* . . .	21.615
Totale complessivo . . .	470.250

La succitata ripartizione comprende ed assorbe le precedenti ripartizioni disposte con i decreti ministeriali 13 novembre 1976, 18 novembre 1978, 25 settembre 1981 e 18 ottobre 1984.

Art. 2.

Alla copertura articolata della spesa di lire 470.250 milioni, come innanzi ripartita e comprensiva dell'anticipazione prevista dall'art. 7 della legge n. 178/1976, sostituito dall'art. 8 della legge 7 marzo 1978, n. 64, viene fatto fronte come segue:

per l'esercizio finanziario 1976	L.	19.230.935.590
per l'esercizio finanziario 1977	»	30.807.563.155
per l'esercizio finanziario 1978	»	84.145.873.560
per l'esercizio finanziario 1979	»	96.065.627.695
per l'esercizio finanziario 1980	»	95.000.000.000
per l'esercizio finanziario 1981	»	30.000.000.000
per l'esercizio finanziario 1984	»	20.000.000.000
per l'esercizio finanziario 1985	»	95.000.000.000
Somma . . .	L.	470.250.000.000

Roma, addì 11 marzo 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

86A2307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1986.

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti per i marittimi, da adottarsi dalle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, soggette a revisione almeno ogni quinquennio, siano approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1960;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica nella seduta del 28 giugno 1985, concernente le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

Considerato che, nella stessa delibera, si è stabilita, previo accordo con la Cassa marittima tirrena e la Cassa marittima meridionale, l'opportunità di adottare le nuove tabelle di coefficienti di capitalizzazione deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 17 ottobre 1983, ed approvate con decreto ministeriale 9 luglio 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della proposta contenuta nella suddeta delibera;

Decreta:

Le nuove tabelle per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti per i marittimi, da adottarsi dalle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, sono quelle deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 17 ottobre 1983, ed approvate con decreto ministeriale 9 luglio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo del primo comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 1124/1965, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è il seguente:

«Art. 39. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le casse di cui all'art. 127 debbano sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio».

— Il decreto ministeriale 23 novembre 1960 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961.

— Il decreto ministeriale 9 luglio 1984 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984.

86A2574

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di rendita vitalizia già approvate, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 5 agosto 1983, 22 novembre e 20 marzo 1984, 15 aprile e 25 novembre 1985 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di rendita vitalizia già approvate;

Vista la nota in data 18 dicembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, e le condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare a tariffe di rendita vitalizia già approvate, presentate dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa RXII decr. - assicurazione mista rivalutabile con prestazione aggiuntiva (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa RXII decr.;

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio e prestazione rivalutabile annualmente, con controassicurazione, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 27 luglio 1981;

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C e 3 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio e rendita crescenti annualmente del 3%, con controassicurazione, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 27 luglio 1981;

clausole di rivalutazione del premio e della rendita garantita, da utilizzare per i contratti individuali o collettivi, da applicare alle tariffe RVIII C e RVIII C e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

regolamenti della gestione delle attività dei fondi speciali denominati «Gestione speciale riserve polizze vita - VITARIV» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - COLLRIV», da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. L'Italica vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto delle gestioni dei fondi speciali costituiti con i portafogli relativi alle forme assicurative anzidette.

I rendiconti di cui al comma precedente dovranno essere certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2318

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 marzo 1986.

Graduatoria per il 1986 delle imprese aspiranti ad ottenere autorizzazioni multilaterali C.E.E. e C.E.M.T. per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983, contenente la disciplina di rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1983;

Considerato che al 1° gennaio 1986 sono disponibili centosessantasette autorizzazioni per autotrasporto merci nell'ambito dei Paesi dell'area CEE, derivanti da aumento del contingente o da mancato rinnovo per insufficienza di utilizzo, nonché due autorizzazioni per autotrasporto merci nell'ambito dei Paesi dell'area CEMT, derivanti entrambe da aumento del contingente;

Ritenuto che le predette autorizzazioni — da ripartirsi in ragione del 50% fra le due graduatorie previste dalle lettere *A)* e *B)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983 — sono assegnate alla graduatoria di cui alla lettera *A)* del sopracitato art. 3 nella misura di ottantatre per l'area CEE e di una per l'area CEMT;

Ritenuto altresì che, a seguito di istruttoria delle domande presentate dalle imprese interessate alla graduatoria di cui alla lettera *A)*, sono risultate ammissibili soltanto venti delle imprese stesse, in numero pertanto inferiore a quello delle autorizzazioni disponibili;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1985 con il quale è stata approvata l'analoga graduatoria 1985, ed è stato integrato, nel contempo, l'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983 con l'aggiunta di un quinto comma riguardante il caso di autorizzazioni disponibili eccedenti il numero delle ditte partecipanti ad una o ad entrambe le graduatorie;

Fatta riserva di provvedere con successivo decreto per la graduatoria di cui alla lettera *B)* del citato art. 3;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito relativa all'anno 1986, di cui all'accluso elenco n. 1, per il rilascio delle autorizzazioni disponibili CEE e CEMT per autotrasporto di merci alle imprese che non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali aspirano a conseguirne.

Art. 2.

A tutte le imprese classificate nella graduatoria approvata dal precedente articolo è attribuita un'autorizzazione CEE.

Art. 3.

All'impresa classificata al primo posto della graduatoria stessa è attribuita un'autorizzazione CEMT, in aggiunta alla autorizzazione CEE conseguita in forza del precedente articolo.

Art. 4.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al controllo dei requisiti, ai sensi del citato decreto ministeriale 18 maggio 1983.

Art. 5.

Le autorizzazioni CEE ancora disponibili dopo la assegnazione a tutte le ditte classificate nella graduatoria di cui all'art. 2 nonché quelle che si rendessero successivamente disponibili, saranno assegnate con la graduatoria prevista al punto *B)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983.

Art. 6.

Le imprese che, pur avendo presentato domanda nei termini per partecipare alla graduatoria di cui alla lettera *A)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1983, non sono state incluse nella graduatoria approvata dal precedente art. 1, sono indicate nell'allegato elenco n. 2, raggruppate secondo i motivi che hanno determinato la mancata inclusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: SIGNORILE

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 1986 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 3 LETTERA *A*) DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 1983 CHE NON ESSENDO TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI ASPIRANO A CONSEGUIRNE.

N.ro d'ordine	Nominativo della ditta e sede	Punti
1	Bellomi trasporti S.r.l. - Castiglione delle Stiviere (Mantova)	16,40
2	Gnoli Vittorio - Vittuone (Milano)	14,60
3	Raschetti Remo - Bianzone (Sondrio)	11,00
4	Monoli Carlo - Busto Arsizio (Varese)	10,90
5	Saccani Annetta - Reggio Emilia	10,00
6	Guglielmi F.lli di Guglielmi Prosdocimo e Guido S.n.c. - Thiene (Vicenza)	9,90
7	Zagotrans S.n.c. di Zago Antonio & C. - Crespano del Grappa (Treviso)	9,60
8	Lucchi S.I.TR.A.S. S.p.a. - Modena	9,50
9	Legni Natale - Cesena (Forlì)	9,00
10	Nettuno Aut.ti di Dari & C. S.n.c. - Vignola (Modena)	9,00
11	A.V.S. S.n.c. - Oulx (Torino)	9,00
12	Roman Demetrio - Cadoneghe (Padova)	8,10
13	Berton Gianfranco - Chiarano (Treviso)	7,90
14	Serisped S.r.l. - Chiari (Brescia)	7,50
15	D'Eustachio Carlo - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	7,30
16	Pedot autotrasporti S.r.l. - Lavis (Trento)	7,00
17	Cimonfrigo di Chezzi Erasmo & C. S.n.c. - Pavullo (Modena)	6,60
18	Montorfano Walter & C. S.n.c. - Cantù (Como)	6,60
19	Coppa & Sulpizi S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)	6,50
20	T.I.C. Aut.ti S.n.c. di Polzoni Mariano & C. - Santamarianuova (Ancona)	6,30

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI, ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO 1, PER DIFETTO DI REQUISITI AL 31 OTTOBRE 1985.

A) *Mancanti di assegnazioni fisse di autorizzazioni bilaterali per almeno due relazioni di traffico:*

Adami Franco - Arbizzano di Negrar (Verona)
Adami Giorgio - Arbizzano di Negrar (Verona)
Adami Lando - Parona (Verona)
Alpetrans S.r.l. - Marostica (Vicenza)
Atra S.r.l. - Lainate (Milano)
Aufderklamm Giuseppe Luigi - Terlano (Bolzano)
Azzolina Angelo - Pogliano Milanese (Milano)
Balboni Abramo - Bologna
Baldo Trasporti S.p.a. - Calliano (Trento)
Barletti Giuseppe - Firenze
Bartolomei Ugo - Poggibonsi (Siena)
Basso & C. S.n.c. Automeccanica e trasporti - Treviglio (Bergamo)
Bassotto Luciano - Poiano (Verona)
Battazza S.p.a. - Olginate (Como)
Bellini Armando - Ravarino (Modena)
Bergamin Mariano - Cittadella (Padova)
Bergamin Rielzo - Carmignano di Brenta (Padova)
Bertolini Bruno - Faenza (Ravenna)
Bertollo Gilberto - Crespano del Grappa (Treviso)
B.F.C. Autotrasporti S.p.a. - Tombolo (Padova)
Bianco Leonardo - Muzzana del Turgnano (Udine)
Bizzotto Renzo - Tombolo (Padova)
Boasso Giovanni - Torino
Bosio Alberto - Erbusco (Brescia)
B.P. Transport S.r.l. - Udine
Bracchi & C. S.n.c. - Cassano d'Adda (Milano)
Bulgarelli Paolo - Ravenna
Burbello F.lli S.n.c. - Onara di Tombolo (Padova)
Callipari Francesco - Alessandria
Calzolari Oreste - Monterenzio (Bologna)
Capelletti Nino - Cesena (Forlì)
Cappellaccio Marino - Osimo (Ancona)
Cappelletti Daniele - Cesena (Forlì)
Cappelletti Dino & C. S.n.c. - Cesena (Forlì)
Carraresi S.r.l. - Carrara (Massa Carrara)
Ceccato e Tosatto S.r.l. - Marghera (Venezia)
Celli Antonio - Rivalta (Torino)
Cerri trasporti di Strobino Mauro - Santhià (Vercelli)
Cerrone Vincenzo - Arpino (Frosinone)
Chinotti Gabriele - Pescantina (Verona)
Cistola Carlo - Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Consorzio trasportatori crotonesi - Crotone (Catanzaro)
Crociani Giuseppe - Cesena (Forlì)
Crocicchia Filippo - Capranica (Viterbo)
Cunja Daniele e Vladimir S.d.f. - Trieste
D'Agaro Mario - Rigolato (Udine)
Deatrans di Deanesi Vittorio & C. S.a.s. - Pescara
Degli Antoni S.n.c. - Bergamo
Del Cherico Eva Santa - La Spezia
Del Cherico Evo Piero - La Spezia
Delfino Annunziata - Aosta
Del Puppo Giusto - Vittorio Veneto (Treviso)
Delta Pesenzoni S.p.a. - Bergamo
Di Corrado Giovanni - Bisceglie (Bari)
Di Virgilio Donato - Orsogna (Chieti)
Eberle & C. S.r.l. - Appiano (Bolzano)
Elitransport S.r.l. - Peschiera Borromeo (Milano)
Eredi K. Tanzer - Lana (Bolzano)
Eurocar S.p.a. - Trieste
Eurocarry S.r.l. - Cinquefrondi (Reggio Calabria)
Eurotrama S.n.c. di Marini Tiziano & C. - Arco (Trento)
Eurotransport di Zambetti Mariella - Nambro (Bergamo)
Fazzini Luciano di Marco e Stefano S.n.c. - Urbania (Pesaro)
Felicetti Giuseppe - Ascoli Piceno
Felicetti Mario & C. S.n.c. - Ascoli Piceno
Ferrari Antonio & C. S.r.l. - Trento
Ferrari Valerio - Montichiari (Brescia)
Filippi Lino - Lavis (Trento)
Fortitrans S.r.l. - Gardolo (Trento)
Frezza S.r.l. - Civita Castellana (Viterbo)
Fritzi Thomas - Bolzano
Fumagalli trasporti S.p.a. - Opera (Milano)
Gallo Moreno - Molinella (Bologna)
Gandini Marino - Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Ghidini Maria Giulia & C. S.n.c. - Latina
Ghis.Fer. S.n.c. - Bariano (Bergamo)
Ghisini Giampietro - Carpenedolo (Brescia)
Gianassi Franca - Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Gianesini Erminio S.r.l. - Gorizia
Giuliani Armando - Ravina di Trento (Trento)
Giuliani Renzo - Ravina di Trento (Trento)
Goriziana autotrasportatori artigiani Soc. coop. a r.l. - Gorizia
Gottardi Pio & C. S.n.c. - Salorno (Bolzano)
Gregori Luigi - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Gregori Luigi & C. S.n.c. - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Guadagnucci Pietro e Sergio S.n.c. - Marina di Massa (Messina)
Gualtieri Enrico - Borello di Cesena (Forlì)
Guizzetti Renato - Rovetta (Bergamo)
Gulotta Tommaso - Ala (Trento)
Hoelbling Edgar - Merano (Bolzano)
Ianni trasporti - Avenza Carrara (Messina)
Ierace Nazzareno - Tortoreto Lido (Teramo)
Immobiliare S.G. S.r.l. - Carpenedolo (Brescia)
Intersped S.r.l. - Roma
Intrasped S.r.l. - Ormelle (Treviso)
Invernizzi Adelino - Olginate (Como)
Invernizzi Felice - Trecate (Novara)
Iore Costante Franco - Chiari (Brescia)
Itac trasporti S.p.a. - Tortona (Alessandria)
Kaufmann Johann - Nova Levante (Bolzano)
La Limpida S.r.l. - Napoli
Lazzaroni Francesco e figli S.n.c. - S. Zeno Naviglio (Brescia)
Leo Andrea - Gravina di Puglia (Bari)
Leurini Franco - Cesena (Forlì)
Licinium di Zordan Giovanni & C. S.n.c. - Sesto S. Giovanni (Milano)
Lucchini Sergio & C. S.n.c. - Gardolo (Trento)
Maggetti Due S.n.c. - Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Mannelli Stefano & C. S.a.s. - Marina di Massa (Massa Carrara)
Mannino Mario - Cesena (Forlì)
Marani Claudio - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)
Marchisio & Calcagni S.n.c. - Alessandria
Maroni Umberto - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Martinelli Valdimiro di Martinelli Giuseppe & C. S.n.c. - Pianico (Bergamo)
Mazzoni Pietro S.p.a. - Milano
Mazzurco Miritana Gino - Travesio (Pordenone)
M.B.T.I. sud di Beltramo e Dellapiana S.n.c. - Guarene (Cuneo)
Meni Isaia & C. S.n.c. - Casazza (Bergamo)
Menzato & C. S.n.c. - Villa del Conte (Padova)
Messner Karl - Egna (Bolzano)
Micheli Alessandro - Berzo S. Fermo (Bergamo)
Milesi Edoardo autotrasporti specifici - Segrate (Milano)
Morati Arrigo e C. S.n.c. - Penedolo (Brescia)
Mori Adele autotrasporti - Modena

M.T.M. Autotransporte di Mair Egon S.n.c. - Bolzano
Murgia Elia - Serravalle (Asti)
Mur-Tir di Muratori Mauro & C. S.n.c. - Vignola (Modena)
Mutti Amneris & C. - Castelgoffredo (Mantova)
Mutti S.p.a. - Piacenza
Nicoletto Valentino - Casalgrasso (Cuneo)
Nisii Mario - Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Nissena Carni S.n.c. - Enna
Nord Italia trasporti terrestri e marittimi S.r.l. - Milano
Oberhofer Raimund - Racines (Bolzano)
Oberrauch Hermann - Bolzano
Olivieri Enzo - Pesaro
Olivieri e Spano S.n.c. - Pesaro
Panigada Maurizio & C. S.n.c. - Seriate (Bergamo)
Parton Sergio - Bressanone (Bolzano)
Parzani Guido - Adro (Brescia)
Pasinetti F.lli S.n.c. - Vigano S. Martino (Bergamo)
Patera Sergio - Casazza (Bergamo)
Pedot Eugenio - Lavis (Trento)
Pelizzoni Cesarino - Piubega (Mantova)
Peppino Sebastiano - Montechiaro d'Asti (Asti)
Perani Giannino - Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Perenzin Luigi - Vidor (Treviso)
Petrocco di Petrocco Giustino & C. S.n.c. - Chieti
Piani Arcangelo & C. S.a.s. - Modena
Piccoli Cristiano - Carmignano di Brenta (Padova)
Pigliacelli Elio - Alatri (Frosinone)
Pizzetti Renzo - Como
Plantamura Giuseppe - Santeramo in Colle (Bari)
Plantamura Roccangelo - Santeramo in Colle (Bari)
Prelle Lucia - Montà d'Alba (Cuneo)
Rabitti Mauro - Rubiera (Reggio Emilia)
Ramon Italo - Eraclea (Venezia)
Recaldini Alfonso - Carugo (Como)
Rinaldelli Paolo - Borgo San Lorenzo (Firenze)
Rognoni Gianfrancesco - Como
Rosa Silvano - Molina di Ledro (Trento)
Rossetti Alessandro - Vigolzone (Piacenza)
Rossetti Anna - Vigolzone (Piacenza)
Rossetti Antonio - Vigolzone (Piacenza)
Rossetti Ermenegildo S.n.c. - Vigolzone (Piacenza)
S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo & C. S.n.c. - Ponte di Legno (Brescia)
S.A.F. di Foschi Sanzio & C. - Cesena (Forlì)
Salardi F.lli S.n.c. - Reggio Emilia
Salvetti Paolo - Avio (Trento)
S.A. M. S.n.c. di Pieralisi Siro & C. - Monsano (Ancona)
S.A.N.I. S.n.c. di Gugliuccello Carmine & C. - Cesena (Forlì)
Santuliana S.r.l. - Castello di Fiemme (Trento)
Sartori Andreino - Thiene (Vicenza)
Scaringella Luigi - Gravina di Puglia (Bari)
Schiavone Giuseppe - Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria)
Selva Franco - Parè (Como)
Sigognini Pietro - Mozzanica (Bergamo)
Simonini Dino - Ravarino (Modena)
Sitac S.r.l. - Contrada (Avellino)
Sitra S.r.l. - Firenze
Sopa Speedy Int. - Garbagna Novarese (Novara)
Sornatale Carlo - Gravina di Puglia (Bari)
Spinelli Elidio - Santo Stefano al Mare (Imperia)
S.T.E.N. - Società trasporti europei nazionali S.a.s. - Galliera Veneta (Padova)
Stim S.r.l. - Vedano al Lambro (Milano)
Stocco Mario - Castions di Strada (Udine)
Svetoni Alida - Massarosa (Lucca)
Tappani Alfredo - Piacenza
Tellatin Giovanni - Rosà (Vicenza)
Terra Trans di Kompatscher Erich & C. S.n.c. - Cardano (Bolzano)
Teti Nicola - Capriolo (Brescia)
Thaler Franz - Merano (Bolzano)
Tipaldi Natale - Nocera Inferiore (Salerno)
T.I.R.A.G. di Alfons Giovanet S.r.l. - Egna (Bolzano)
Togni Beniamino - Rosora (Ancona)
Tomasini Adolfo - Rovereto (Trento)
Torresan Bruno - Fonte (Treviso)
Toselli F.lli S.p.a. - Peveragno (Cuneo)
Trans Europa S.r.l. - Ascoli Piceno
Transitalia S.a.s. - Santa Croce sull'Arno (Pisa)
Transnoli S.p.a. - Milano
Transortler S.n.c. - Prato allo Stelvio (Bolzano)
Trenkwalder Maria - Racines (Bolzano)
Trinca di Trinca Colonel Luigi e Renato S.n.c. - Villaguardia (Como)
Trocchi Franco - Cento (Ferrara)
Vanni & Berardini S.r.l. - Ascoli Piceno
Vauthier Guido - St. Pierre (Aosta)
Vauthier Valter - St. Pierre (Aosta)
Vecchi Attilia - Castelmella (Brescia)
V.E.G.A. di Gaboardi E. & C. S.n.c. - Cologne Bresciano (Brescia)
Vento Armando - Scauri di Minturno (Latina)
Vento Pasquale - Scauri di Minturno (Latina)
VI.GE.MA. S.n.c. - Vignola (Modena)
Winkler S.r.l. - Gorizia
Zago Attilio - Santa Lucia di Piave (Treviso)
Zago Carlo - Santa Lucia di Piave (Treviso)
Zambetti Battista - Casazza (Bergamo)
Zamboni Romano - Vigolo Vattaro (Trento)
Zuffo & C. S.r.l. - Bolzano

B) *Mancanti di veicolo disponibile in eccedenza a quelli impegnati per altre autorizzazioni:*

Alba trasporti S.p.a. - Milano
Antoniacci Renato & Fiori Pio S.n.c. - Cesena (Forlì)
Bignardi Mario tir - Reggio Emilia
Casati & Zannoni S.n.c. - Bagnacavallo (Ravenna)
Chiadò & Mecca S.r.l. - Torino
Coan F.lli S.n.c. - Vittorio Veneto (Treviso)
Comincini Marisa - Novate Milanese (Milano)
Dalla Valle Attilio - Russi (Ravenna)
Ellero Silvano - Zoppola (Pordenone)
Europa Transport S.r.l. - Torino
Foglia Mario - Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Grandi Pietro - Ronco all'Adige (Verona)
Kombimec S.r.l. - Torino
Lampugnani F.lli S.d.f. - Sampierdarena (Genova)
Lannutti T.I.R. S.n.c. - Cuneo
Lolli Sante di Penazzi Lora & C. S.a.s. - Lugo (Ravenna)
Lucchi Leopoldo Renzo - Cesena (Forlì)
Lugari Angelo - Toano (Reggio Emilia)
Manerba Signorini - Goito (Mantova)
Montanari autotrasporti S.n.c. - Massa Lombarda (Ravenna)
Nicoletto Severino - Casalgrasso (Cuneo)
Orlando Luigi - Angri (Salerno)
Padrini di Padrini Grazia & C. S.n.c. - Pieve di Sinalunga (Siena)
PE.TRA di Pellegrinelli & C. S.n.c. - Nembro (Bergamo)
Planor Transport S.r.l. - Val di Vizze (Bolzano)
Polimeni Giuseppe e Giovanni S.n.c. - Gallico (Reggio Calabria)
Rosa Gustavo - Molina di Ledro (Trento)
Rosati S.p.a. - Pergine Valsugana (Trento)
Sangalli & Nezosi S.n.c. - Ranzanico (Bergamo)
Saponaro Giacomo - Noicattaro (Bari)
S.A.T. S.n.c. di Muraro Lucia & C. - Carmignano di Brenta (Padova)
SE.TRA.S. S.r.l. - Narni Scalo (Terni)
S.T.A.O. S.p.a. - Torino
Temperani Paolo - Castellare di Pescia (Pistoia)
Transcar S.p.a. - Pordenone
Zaninoni Felice & Franco S.n.c. - Bagnatica (Bergamo)

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 18 maggio 1983, come integrato dall'art. 1 del D.M. 6 marzo 1985, è il seguente:

«Art. 3 *(Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili).* — Le autorizzazioni multilaterali che si rendono ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunità economica europea (CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare domanda e secondo l'ordine delle graduatorie all'uopo predisposte:

A) per il 50% alle imprese che, non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali, possiedono autorizzazioni bilaterali (permanenti o assegnazione di 50 o più viaggi) per almeno due relazioni di traffico;

B) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali.

Se sono disponibili autorizzazioni multilateriali sia per l'area CEE sia per l'area CEMT, queste ultime sono assegnate alle prime classificate, in aggiunta all'autorizzazione CEE conseguita.

Se le autorizzazioni disponibili per l'area CEE o per l'area CEMT sono in numero dispari, l'autorizzazione in più è assegnata alla graduatoria di cui alla lettera *B*).

Se sono dispari sia le autorizzazioni per l'area CEE sia quelle per l'area CEMT, la CEE in più è assegnata alla graduatoria di cui alla lettera *A*) e la CEMT in più alla graduatoria di cui alla lettera *B*).

Nel caso in cui il numero delle autorizzazioni multilaterali disponibili per una delle due graduatorie sia superiore a quello dei partecipanti alla medesima, le autorizzazioni eccedenti vanno assegnate all'altra graduatoria fino a concorrenza delle ditte classificate in quest'ultima. Le autorizzazioni che eccedessero in entrambe le graduatorie, saranno ripartite tra le prime classificate secondo la percentuale ed i criteri di cui sopra».

— Il D.M. 6 marzo 1985 non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

Per l'argomento del D.M. 18 maggio 1983 v. nelle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 3 del D.M. 18 maggio 1983 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 3 del D.M. 18 maggio 1983 v. nelle note alle premesse.

86A2601

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 12 aprile 1986.

Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, n. 739;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Considerato che i referti ed i rapporti finora acquisiti hanno consentito la compilazione di un elenco di imprese inquisite per adulterazione di vini con metanolo nonché di altro elenco di imprese vinicole di produzione od imbottigliamento ovvero di ditte di commercializzazione di vini allo stato sfuso, i cui prodotti hanno evidenziato all'analisi un contenuto di alcool metilico superiore ai limiti consentiti;

Considerata la possibilità che, nonostante gli obblighi derivanti dalle leggi e le misure adottate, restino nei normali circuiti commerciali e vengano posti in vendita prodotti vinosi; che, provenendo direttamente o indirettamente da imprese responsabili di adulterazione, presentino un contenuto in alcool metilico superiore ai limiti di legge;

Considerata l'opportunità di precisare e rafforzare le iniziative sinora poste in essere al fine di pervenire alla totale eliminazione del prodotto adulterato con misure cautelative evidenziatesi operativamente utili sulla base dei risultati conseguiti;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale la distribuzione, la vendita e la somministrazione dei vini anche sfusi di ogni qualità e tipo (compresi vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, vini marsala ed a base di marsala, vermut e altri vini aromatizzati, nonché altre bevande a base di vino) prodotti o imbottigliati o comunque posti in commercio:

a) dalle ditte inquisite per adulterazione con metanolo elencate nell'allegata tabella *A*;

b) dalle ditte elencate nell'allegata tabella *B*, i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto di metanolo superiore ai limiti di legge. Tali prodotti resteranno sottoposti a sequestro cautelativo sino all'esito favorevole di analisi di revisione;

c) dalle ditte che si siano rifornite dalle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle ditte di cui alla lettera *c)*, allorché non abbiano subito sequestro cautelativo, è fatto obbligo di isolare e ritirare dal commercio l'intera partita detenuta inoltrando immediata denuncia al sindaco, il quale dispone l'immediato sequestro cautelativo delle partite denunciate nonché, per ciascuna di esse, il prelevamento dei campioni per l'accertamento analitico.

Art. 2.

Con successive ordinanze, delle quali sarà fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verranno aggiornati gli elenchi di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente ordinanza.

Art. 3.

Gli organi del Servizio sanitario nazionale preposti alla vigilanza ed al controllo sugli alimenti e bevande, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, gli organi del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, gli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna, gli organi degli uffici periferici del Ministero della sanità nell'ambito del territorio di competenza, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi n. 25, immediato rapporto sui referti analitici che evidenzino un contenuto di metanolo in misura superiore ai limiti di legge, nonchè su eventuali altre imprese inquisite per adulterazione o commercio di prodotti vinosi adulterati con metanolo.

Art. 4.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

Ditta Odore Vincenzo di Incisa Scapaccino (Asti).
Ditta Ciravegna Giovanni di Narzole (Cuneo).
Ditta Fusco Antonio di Manduria (Taranto).
Ditta Giovannini Aldo di Quincinetto (Torino).
Ditta Baroncini Angelo di Solarolo (Ravenna).
Industrie enologiche Bernardi Primo S.n.c. di Mezzano Inferiore (Parma).
Ditta Piancastelli Roberto di Riolo Terme (Ravenna).

ALLEGATO *B*

Cantina sociale Terra del Dolcetto di Prasco (Alessandria).
Ditta Fratelli Boido di Acqui Terme (Alessandria).
Casa vinicola Cortese - E.M.C. S.p.a. di Canelli (Asti).
Ditta Bianco Giovanni di Castagnole Lanze (Asti).
Ditta Fusta di Caraglio (Cuneo).
Vinexport S.p.a. di Egna - Neumarkt (Bolzano).
Vini La Torretta S.r.l. di Del Carlo e Quartiroli di Porcari (Lucca).
Cantina del Barbera di Cagliero Massimo - di Ferrere d'Asti (Asti) - Monale (Asti) - Castelnuovo Don Bosco (Asti) - S. Michele di Bari.
Ditta vinicola Castellana di Resta Celso di Castel Bolognese (Ravenna).
Ditta Morelli S.a.s. di Morelli Aldo di Villanova di Bagnocavallo (Ravenna).
Ditta C.E.V.I. - Radicati di Torino.
Cantina Poletti Martino di Camino (Alessandria).
Ditta Fraris S.a.s. di San Damiano d'Asti (Asti).
Ditta Franco di San Damiano d'Asti (Asti).
Ditta Risso di Franco e G. di San Damiano d'Asti (Asti).
Ditta Fratelli Gori S.n.c. di Signa (Firenze).
Ditta Vi.Go. di Signa (Firenze).
Ditta Pro.Di. Vini (P.D.V.) S.r.l. di Roddi (Cuneo).
Cantine Osta S.p.a. di Serralunga di Crea (Alessandria).
Ditta I.R.V.A.S. - Filippetti di Canelli (Asti).
Ditta Bertini Vallebona di Castellina Marittima (Pisa).
Ditta Bugada Renato Cinengo di Odalendo Grande (Alessandria).
Ditta Baretta Giorgio di Trisobbio (Alessandria).
Ditta G.C. Gerbi di Asti.
Ditta Vini Piave di Dal Bianco e C. S.n.c. di Salgareda (Treviso).
Ditta Guagnino Mauro S.n.c. di Genova.
Cantina Guadagnino S.n.c. di Genova.
Ditta Cicchero Luigi e Figli - Castelletto d'Orba (Alessandria).
Ditta G. Rozio di Bagnasco (Cuneo).
Ditta Mariscotti di Strevi (Alessandria).
Ditta S.I.V.P. di Strevi (Alessandria).
Ditta Ghio Antonio di Bosio (Alessandria).
Ditta Abbona Filippo di Clavesana (Cuneo).
Ditta Pettarnella di Legnago (Verona).
Ditta Vinicola Ravera di Cassine (Alessandria).
Ditta Pastura Riccardo di Neive (Cuneo).
Ditta Vinicola del Sud di Leinì (Torino).
Cantine Zanetti Pio, G. Piero e Eugenio di Borgomanero (Novara).
Mignone A V A R - B.I.G.I. S.r.l. di Canelli (Asti).
G.I.BI. di Castagnole Lanze (Asti).
Ditta F.lli Repetto di Montaldeo (Alessandria).
Ditta Bruera Silvio di Gassino (Torino).
Ditta F.lli Viglierchio - Vi. Gi. Cassine (Alessandria).
Ditta C.A.V.E. di S. Agata (Ravenna).
Ditta Torta Bartolomeo di Narzole (Cuneo).
Ditta Morsiani Guido di Savarna (Ravenna).
Ditta M.A. Gito di Egna - Neumarkt (Bolzano).
Ditta Kronenkellerei di Ora-Auer (Bolzano).
Ditta Castaldo Domenico di Bosio (Alessandria).
Cooperativa Fauglia Vini di Fauglia (Pisa).
Cantina vinicola Vitas Romano S.r.l. di Strassoldo di Cervignano del Friuli (Udine).
Ditta Vinicola Vedovato Mario di Trebaseleghe (Padova).
Ditta Vinicola Vedovato Emilio di Camposampiero (Padova).
Ditta Angelo Benso di Castagnole Lanze (Asti).
Ditta Vini Conti S.a.s. di Castelnuovo Bormida (Alessandria).
Ditta Capecchi Pier Giuseppe di Pistoia.
Cantine Toniolo Elio di Galzignano (Padova).
Cantina Vaccari di Quartesana (Ferrara).
Ditta Fantozzi Silvano di San Salvatore Montecarlo (Lucca).
Ditta Le Arco e Co. S.n.c. di Montecarlo (Lucca).
Azienda S. Martino di Calamandrana di Calliano (Asti).
Ditta Taroni di Cotignola (Ravenna).
Vinicola Nuova Santinoli S.r.l. di Castelseprio (Varese).
Ditta Vinitalia di Cardano al Campo (Varese).
Azienda agricola Fratelli Bonelli di Benito e Luigi di Ziano Piacentino (Piacenza).

86A2787

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 giugno 1985, n. 989.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio lombardo fra cooperative di produzione e lavoro, in Brescia.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio lombardo fra cooperative di produzione e lavoro, in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1986
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 233

86G0295

DECRETO 25 ottobre 1985, n. 990.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 19.000.000, un immobile sito in Vercelli, via A. Durandi n. 25 rappresentato da due vani ed accessori più vano cantina, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 3550, scheda 658/80, di proprietà del sig. Levanto Giovanni, come da atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva

in data 25 novembre 1980, n. 12662 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Krieg, notaio in Vercelli, registrato a Vercelli in data 10 dicembre 1980 al n. 3247, da adibire a sede della sezione provinciale dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1986
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 235

86G0296

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **991**.

Autorizzazione al patronato ENASCO, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato ENASCO, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 40.000.000, un immobile sito in Grottaminarda (Avellino), località Giardino, rappresentato da un appartamento al piano terreno, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 15, particelle n. 302 e n. 301, di proprietà del sig. Sciarappa Pasquale, da adibire a centro sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1986
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 238

86G0297

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **105**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione, denominata «Istituto Guido e Bice Schillaci Ventura», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione «Istituto Guido e Bice Schillaci Ventura», in Roma. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare una eredità, consistente in un complesso immobiliare, sito in località Casal Boccone del comune di Roma del valore di L. 6.500.000.000, disposta dalla sig.ra Benedetta Altieri con testamenti olografi, pubblicati in data 7 dicembre 1981, n. 27112 di repertorio e 13 gennaio 1982, n. 29535 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Intersimone, notaio in Roma, registrati a Roma in data 21 dicembre 1981, n. 48297 e 13 gennaio 1982, n. 1988.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1986
Registro n. 13 Interno, foglio n. 186

86G0313

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1986, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 8, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Leonardo Musumeci è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 2 gennaio 1986.

86A2616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «Consorzio interprovinciale produttori latte d'Abruzzo - C.I.P.L.A.», in Spoltore (Pescara), costituita il 21 agosto 1973 con atto a rogito del notaio Pasquale Rozzi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Luigi Zuccarini

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986 il sig. Carmine Valentini, nato a Cosenza il 1° maggio 1923, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Ausonia», in Montalto Uffugo (Cosenza), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 6 febbraio 1981, in sostituzione del sig. Palumbo Walter.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1986 l'avv. Giovanni Lopez, residente in Roma, via Beccaria, 84, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Sincrovox a r.l., in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 gennaio 1984, in sostituzione del rag. Tommaso D'Annibale, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1986 il rag. Giuliano Marchetti, viale Regina Margherita, 140, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Rita 81, in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1984, in sostituzione dell'avv. Ignazio Barbagallo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1986 il dott. Emmanuele Giusti, nato a Taranto il 1° gennaio 1935, residente in Milano, via L. Manara, 15, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Alternativa Grafica a r.l., in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedene decreto del 28 novembre 1985, in sostituzione dell'avv. Maurizio Fausti, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1986 l'avv. Dario Di Gravio, residente in Roma, via Anapo, 29, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Celimontana», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1985, in sostituzione del rag. Tommaso D'Annibale, che non ha accettato l'incarico.

86A2655

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 559/C.3904/10089.G.49(156) in data 18 marzo 1986 la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal sig. Anselmo Mario con testamento olografo in data 8 febbraio 1976, pubblicato per atti dei notai Roberto Banone e Giorgio Pozzi di Milano, al numero di repertorio 733, raccolta n. 175, registrato in Milano il 17 febbraio 1978 al n. 290371/M, serie E.

86A2580

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 5

E stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 12 febbraio 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Messina. — Intestazione: Brancatelli Andrea, nato a S. Agata Militello il 30 settembre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A2015

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piani specifici di intervento Ribs S.p.a. nelle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700. (Deliberazione 20 marzo 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, che demanda al Comitato la valutazione dei piani specifici di intervento intesi a favorire, tramite la Ribs S.p.a., i processi di ristrutturazione e risanamento delle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera in data 30 maggio 1985 con la quale il Comitato ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la ristrutturazione dello stabilimento di Villasor (Cagliari) della Eridania S.p.a., subordinando tuttavia la concessione dei finanziamenti della Ribs S.p.a. destinati alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano quinquennale, ad una verifica della convenienza economica degli stessi;

Vista la nota n. 1533 del 14 febbraio 1986 con cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste esprime parere favorevole alla realizzazione degli investimenti nello stabilimento saccarifero sardo e alla anticipazione dei finanziamenti della Ribs alla nuova società costituita per la ristrutturazione dello stabilimento di Villasor;

Ritenuto di aderire alla valutazione espressa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste circa la convenienza economica degli investimenti;

Delibera:

Si conferma il piano degli investimenti contenuto nel documento proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la ristrutturazione dello stabilimento di Villasor (Cagliari) della Eridania.

La Ribs S.p.a. è autorizzata a concedere alla società Industria sarda zuccheri un finanziamento di L. 1.062.500.000 per la realizzazione nel 1986 di una quota-parte degli investimenti previsti nel piano specifico di intervento. La Ribs S.p.a. è altresì autorizzata a concedere alla medesima società finanziamenti per un importo massimo di 5.000 milioni di lire, comprensivo della quota afferente il 1986, erogabili in più tranches secondo le effettive esigenze gestionali della società saccarifera.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2697

Avocazione dell'opera per la realizzazione della linea a doppio binario S. Giorgio a Cremano-Volla. (Deliberazione 20 marzo 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione, su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta, quali commissari straordinari del Governo, nel programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purchè funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, che proroga, tra l'altro, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Campania prot. n. 16145/C del 21 novembre 1985 con la quale viene illustrato l'intervento per il quale viene richiesto il ricorso alla procedura di cui all'art. 5-*ter* della legge n. 456/81;

Considerato che il citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, nel prorogare al 30 aprile 1986 i poteri dei commissari straordinari di Governo, prevede l'abrogazione dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 «fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985»;

Udita la relazione del Sottosegretario per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il presidente della giunta regionale della Campania - Commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto con esso funzionalmente correlato e per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1981, n. 456, la realizzazione della nuova linea a doppio binario San Giorgio a Cremano-Volla, a valere sul finanziamento residuo che la gestione commissariale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ha ad essa assegnato nell'ambito del P.S. 31/010, ed ammontante a L. 46.645.500.000.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2696

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo dei concimi. (Provvedimento n. 25/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 19 del 24 giugno 1984 e n. 50 del 21 dicembre 1984;

Sentita la commissione centrale prezzi in data 16 ottobre 1985;

Considerata la successiva riduzione del costo dell'energia e del rapporto di cambio L./$ ed i nuovi equilibri raggiunti;

Vista la nota, in data 28 febbraio 1985, con la quale la commissione CEE manifestava l'esigenza che le condizioni di fornitura del metano per sintesi chimica rientrassero nel sistema tariffario generale;

Ritenuto che l'attuale congiuntura energetica permette di uniformarsi a quanto richiesto dalla commissione CEE;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Per prezzo di vendita «a destino» (in L./q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto, franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo di vendita «al consumo» (in L./q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata su mezzo di trasporto dell'acquirente, franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) *Prezzi base a destino.*

I prezzi base a destino dei concimi azotati semplici sono riportati in tabella 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti (esclusi i fosfati d'ammonio) si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tabella 2 e 3.

Tabella 1

PREZZO BASE A DESTINO DEI CONCIMI AZOTATI

Solfato ammonico 20/21%	L./q.le	16.700
Nitrato ammonico 26/27%	»	20.820
Nitrato di calcio 15/16%	»	19.460
Urea 46%	»	28.600

Per i concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tabella 1, i prezzi base a destino dovranno avere, per ciascun concime, il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

Tabella 2

PREZZO A DESTINO DEI CONCIMI FOSFATICI

Quote unitarie (L./unità P205 solubile):	
perfosfato semplice (fino a 24 unità)	842
perfosfato concentrato (da 25 a 37 unità)	774
perfosfato triplo (oltre 37 unità)	703
Quote aggiuntive (L./q.le):	
quota di granulazione	1.300
quota per resa a destino di merce imballata	3.160

Tabella 3

PREZZO BASE A DESTINO DEI CONCIMI COMPOSTI

Quote unitarie (L./unità):	
azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	720
anidride fosforica solubile (P205)	874
ossido di potassio - cloruro (K20)	350
ossido di potassio - solfato (K20)	575
Quote aggiuntive (L./q.le):	
quota di granulazione (solo per complessi)	1.200
quota per resa a destino di merce imballata	3.160

Sono «composti» i concimi contenenti almeno due elementi fertilizzanti principali (azoto, fosforo, potassio); ai fini del prezzo si suddividono in:

concimi composti - complessi, costituiti da granuli aventi composizione similare;

concimi composti in miscela, costituiti da miscele di granuli di composizione diversa.

La quota aggiuntiva di granulazione non si applica per i concimi composti in miscela e per i concimi in polvere.

La quota unitaria per l'ossido di potassio - solfato (K20) può essere adottata solo se il contenuto in cloro (CL) nel concime è inferiore al 2%.

I prezzi base a destino dei «fosfati di ammonio», comprensivi delle quote aggiuntive, sono fissati in 595 L./unità, da applicare alla somma delle unità di azoto e di anidride fosforica solubile contenute in ciascun prodotto.

Ai fini del prezzo si definiscono «fosfati di ammonio» i concimi composti (NP) con titolo di anidride fosforica solubile uguale o superiore a 38 unità.

Per i concimi composti NPK con titolo in P205 uguale o superiore a 38 unità, i prezzi franco destino si ottengono applicando per l'N e la P205 i valori unitari dei fosfati d'ammonio e per il K20 le quote variabili di tabella 3. Sono escluse le quote fisse di tale tabella.

B) *Scale prezzi dei concimi.*

I prezzi di vendita a destino dei concimi azotati, composti e fosfati d'ammonio, nei diversi mesi dell'anno, si determinano tenendo conto del prezzo base a destino e delle variazioni riportate in tabella 4 per scaglioni di valore.

Tabella 4

SCALA MENSILE DEI CONCIMI AZOTATI, COMPOSTI E FOSFATI D'AMMONIO

(L./q.le)

Scaglioni di valore (L./q.le)	Fino a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Da 30.001 a 35.000	Oltre 35.000
giugno-luglio	— 1.160	— 1.500	— 1.820	— 2.160	— 2.480
agosto	— 870	— 1.125	— 1.365	— 1.620	— 1.860
settembre	— 580	— 750	— 910	— 1.080	— 1.240
ottobre	— 290	— 375	— 455	— 540	— 620
novembre-dicembre	—	—	—	—	—
gennaio	+ 290	+ 375	+ 455	+ 540	+ 620
febbraio	+ 580	+ 750	+ 910	+ 1.080	+ 1.240
marzo	+ 870	+ 1.125	+ 1.365	+ 1.620	+ 1.860
aprile-maggio	+ 1.160	+ 1.500	+ 1.820	+ 2.160	+ 2.480

C) *Prezzi al consumo.*

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici e composti si determinano aggiungendo ai prezzi a destino per i singoli mesi, i compensi di distribuzione determinati con riferimento al prezzo base e riportati in tabella 5.

Tabella 5

COMPENSI DI DISTRIBUZIONE

Prezzi base a destino (L./q.le)	Fino a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Da 30.001 a 35.000	Oltre 35.000
al grossista	450	500	550	600	650
al dettagliante	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Il compenso per facchinaggio e magazzinaggio, comprensivo di cali e sfridi, è fissato in 1.500 L./q.le e non va applicato nel caso di merce consegnata al consumatore direttamente da stabilimento e/o deposito del produttore.

Nessuna altra maggiorazione è ammessa per diramazioni e smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite a dettaglianti.

D) *Concimi organo-minerali e concimi contenenti almeno cinque unità di azoto organico di sintesi a cessione controllata.*

Chiunque intenda immettere sul mercato un nuovo concime organico-minerale oppure un nuovo concime composto contenente almeno cinque unità di azoto organico di sintesi a cessione controllata, conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione per le determinazioni di competenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, servizio fertilizzanti.

E) *Disposizioni di carattere generale.*

Per l'aggiunta nei concimi di sostanze fertilizzanti contenenti ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua, con un titolo minimo dichiarato di 5% MgO nei concimi semplici e di 2% MgO nei concimi composti, è consentita una maggiorazione di 595 L./unità di MgO.

Nessun'altra maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento è consentita, salvo apposita approvazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

È fatto obbligo ai venditori di esporre nei locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, i prezzi massimi al consumo dei concimi da essi venduti, validi nei diversi mesi dell'anno.

Roma, addì 10 aprile 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A2723

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1382 del 21 marzo 1986, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Piazza Maggiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Amaro, costituita il 23 giugno 1979, per rogito notaio dott. Pietro Moro, di Tolmezzo ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 novembre 1986, il dott. Ezio Raber, con studio in Tolmezzo, via Matteotti, 6.

86A2585

Con deliberazione della giunta regionale n. 1271 del 21 marzo 1986, il dott. Sergio Casa, con studio in Udine, via Misani, 15/18, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa lavoratori Aspedit - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 3610 del 12 luglio 1983, in sostituzione del dott. Lorenzo Snaidero, dimissionario.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1272 del 21 marzo 1986, il dott. Sergio Casa, con studio in Udine, via Misani, 15/18, è stato nominato commissario liquidatore della «C.A.F. - Cooperativa facchini associati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1997 del 18 aprile 1983, in sostituzione del dott. Lorenzo Snaidero, dimissionario.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1273 del 21 marzo 1986, il dott. Sergio Casa, con studio in Udine, via Misani, 15/18, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa carnica elettroimpianti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Amaro, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1996 del 18 aprile 1983, in sostituzione del dott. Lorenzo Snaidero, dimissionario.

86A2698

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi e all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Generosa» di S. Miniato

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 570 del 27 gennaio 1986, esecutiva ai sensi di legge, la S.a.s. Generosa Giacomo Martelli di Giovanni Brogi e C., con sede e stabilimento di produzione nel comune di S. Miniato (Pisa), è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica e l'analisi batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Generosa», già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale n. 1792 dell'11 dicembre 1978, addizionata e non addizionata di gas acido carbonico, nonché a riportare sulle etichette stesse il codice a barre; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 570/1986 ed i recipienti dell'acqua minerale «Generosa» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre i predetti.

86A2249

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia, con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 20 marzo 1986;

Visti gli articoli 2, 5, 34, 39, 44, 45 e 46 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia della Camera dei deputati con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

A favore del personale alle dipendenze della Camera appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

A favore del personale di ruolo alle dipendenze della Camera è, altresì, riservato un decimo delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salvo le maggiorazioni di legge. L'elevazione del limite massimo prevista per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. L'età dei candidati non potrà, comunque, superare i 40 anni. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di laurea conseguito in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, scienze statistiche demografiche ed attuariali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali o altri diplomi di laurea dichiarati per legge equipollenti ai precedenti;

4) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, nonché quelli che diano luogo a preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione della Camera si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Segretario generale della Camera dei deputati, devono pervenire all'amministrazione della Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni, ma non i 40, è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo d'età;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali; in caso affermativo, l'aspirante deve indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono giudiziale e il titolo del reato;

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere idoneo fisicamente all'impiego;

8) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione riportata, nonché della facoltà e della data del conseguimento;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli ulteriori titoli di studio e professionali eventualmente posseduti;

12) gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) il sistema stenografico conosciuto tra quelli riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noe, Meschini, Cima, Mosciaro);

14) la lingua o le lingue straniere in cui chieda di sostenere la prova orale facoltativa;

15) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata, nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Per le domande recapitate a mano sarà consegnata una ricevuta.

Art. 5.

Gli esami consistono in prove tecniche di stenoscrizione, prove scritte culturali ed in un colloquio.

Le prove tecniche consistono:

a) nella redazione dei resoconti stenografici di tre interventi pronunciati durante le sedute dell'Assemblea; gli interventi avranno la durata di dieci minuti ciascuno e per le trascrizioni in chiaro saranno

assegnate due ore; tale prova, a seconda delle esigenze dei lavori parlamentari, potrà essere sostituita dalla stenoscrizione sotto dettatura, con le modalità di cui alla successiva lettera *b*);

b) nella stenoscrizione di due brani dettati ad una velocità progressivamente crescente, a partire da 100 fino a 160 parole al minuto, per la durata di sette minuti con successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di due ore.

A ciascuna delle cinque prove tecniche sarà assegnato un punteggio in trentesimi; il punteggio minimo di idoneità per ciascuna prova è fissato in 18/30.

Le prove scritte culturali consistono in:

svolgimento di un tema di diritto e procedura parlamentare;

svolgimento di un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari dal 1861 ai nostri giorni.

Per lo svolgimento di ciascun tema saranno assegnate otto ore di tempo.

Le prove scritte saranno valutate in trentesimi; il punteggio minimo per l'idoneità in ciascuna prova è fissato in 18/30.

I candidati che avranno conseguito nelle prove tecniche un punteggio medio non inferiore al 21/30 e nelle prove culturali un punteggio medio non inferiore a 21/30, sempre con almeno 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere il colloquio, il quale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte culturali, nonché sulle seguenti altre:

diritto costituzionale;

elementi di politica economica;

istituzioni di diritto privato.

Per ciascuna materia sarà assegnato un punteggio in trentesimi.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna materia.

I candidati che lo abbiano richiesto nella domanda potranno sostenere anche prove facoltative di lettura, traduzione e conversazione in una o più lingue straniere scelte fra quelle dei Paesi della CEE oltre al russo; per ciascuna lingua potranno essere assegnati, al massimo, punti 0,10, fino ad un punteggio complessivo non superiore a punti 0,30.

Il punteggio finale sarà formato dalla media fra il punteggio medio delle prove tecniche, quello medio delle prove culturali e quello medio del colloquio.

Il punteggio conseguito nelle prove facoltative di lingue sarà aggiunto al punteggio finale.

In aggiunta al punteggio finale saranno valutati anche i titoli:

a) in applicazione del criterio fissato dal decreto presidenziale 5 giugno 1978, n. 1717, agli stenografi a condizioni speciali sarà attribuito un punteggio di 25 centesimi di punto per ogni anno di servizio prestato nel ruolo a condizioni speciali fino ad un massimo di due punti;

b) in applicazione del criterio di cui all'art. 5 del regolamento relativo alla disciplina dei corsi di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare, allegato al decreto presidenziale 9 giugno 1981, n. 1312, agli allievi dei corsi che abbiano superato gli esami finali saranno attribuiti punti 2 se abbiano riportato un punteggio finale non inferiore a 27/30; punti 1,50, se abbiano riportato un punteggio finale non inferiore a 24/30; punti 1, ai restanti idonei;

c) la commissione potrà valutare altri titoli culturali o professionali fino ad un massimo di cinquanta centesimi di punto.

Sulla base del punteggio di concorso così determinato sarà formata la graduatoria finale, nella quale si terrà conto delle riserve dei posti previste in favore degli interni e dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto il quale indicherà anche i membri aggregati per le prove scritte tecniche. La commissione potrà aggregarsi anche membri esperti per le prove orali di lingue straniere.

La commissione disporrà le prove d'esame; deciderà l'ammissione dei concorrenti al colloquio; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Art. 7.

La prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte dell'amministrazione alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento delle prove tecniche, dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 5 giugno 1986 muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

I vincitori saranno inquadrati in ruolo subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici ed al possesso dei requisiti prescritti dal bando.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) estratto atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;

7) copia del foglio matricolare;

8) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione e certificato attestante la votazione riportata nell'esame di laurea;

9) eventuali altri titoli di studio o professionali dichiarati nella domanda di ammissione.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 7) compreso.

I vincitori chiamati in servizio, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio
- 00186 ROMA

Il sottoscritto...
(cognome e nome - cognome da coniugata)
nato a .... (provincia di ....)
il (*a*)... e residente in ....
(provincia di ....) via.............................. n. ....
(c.a.p. ....), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia della Camera dei deputati.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è idoneo fisicamente all'impiego;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione e la seguente (*d*)..;

7) è in possesso del seguente diploma di laurea .... conseguito presso la facoltà di .... Università di.., in data ...., riportando la seguente votazione...;

8) è in possesso dei seguenti altri titoli di studio e/o professionali..;

9) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli............................;

12) intende sostenere le prove tecniche nel seguente sistema stenografico..;

13) intende sostenere la prova orale facoltativa nella/e seguente/i lingua/e straniera/e...;

14) è fornito dei seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*g*) ....

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: .... (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma (*h*) ....

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso........; oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo

(*e*) In caso contrario dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione.. presso la quale è stato assunto il ...., con la qualifica di ....; ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione......................., dal .... al .... con la qualifica di .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*g*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*h*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

86A2612

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei corsi di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare;

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 20 marzo 1986;

Visti gli articoli 2, 5 e 54 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare organizzato dalla Camera dei deputati.

I requisiti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

sana costituzione fisica;

iscrizione almeno al secondo anno di corso e superamento degli esami previsti per il primo anno accademico presso una delle seguenti facoltà universitarie: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, sociologia, magistero, scienze statistiche, scienze economiche ovvero possesso del diploma di laurea conseguito presso una delle suddette facoltà.

I candidati non devono aver compiuto il ventitreesimo anno di età alla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del superamento degli esami previsti per il primo anno di corso di laurea, il quale dovrà essere posseduto alla data del 30 giugno 1986.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Segretario generale della Camera dei deputati, dovranno pervenire all'amministrazione della Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Non si terrà, comunque, conto delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le domande recapitate a mano sarà consegnata una ricevuta.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso di sana costituzione fisica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la posizione, se di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi militari specificando, a seconda dei casi: di avere assolto gli obblighi militari, ovvero, di godere del rinvio per motivi di studio, ovvero, di fruire dell'esonero dagli stessi;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico;

9) il titolo di studio posseduto;

10) l'anno di corso di laurea al quale sono iscritti, indicando la facoltà universitaria e gli esami superati;

11) gli estremi del documento di identità personale di cui sono provvisti; in caso di mancanza tale documento, gli aspiranti dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

Gli aspiranti dovranno indicare, altresì, il proprio recapito postale e, ove posseduto, un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15 del 1968: funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sidaco.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare una certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione almeno al secondo anno del corso di laurea e recante, altresì, l'indicazione degli esami superati.

Gli allievi ammessi al corso dovranno, inoltre, documentare entro il 31 luglio 1986, pena l'esclusione dal corso medesimo, il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà alla quale sono iscritti per il primo anno di corso.

Le domande che non contengano tutte le indicazioni richieste e che non siano corredate dall'autenticazione della firma e della prescritta documentazione non saranno considerate valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Gli aspiranti saranno sottoposti a due prove scritte di cui la prima, avente valore selettivo, consisterà nella risposta a quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato ed il regolamento della Camera, nel tempo massimo di due ore.

I candidati che avranno ottenuto nella prima prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere una seconda prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi.

Conseguiranno il giudizio di idoneità i candidati che riporteranno un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 21/30 in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata sulla base della media dei punteggi delle due prove e tenendo conto, a parità di punteggio, delle disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I primi quindici classificati in detta graduatoria verranno ammessi al corso subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e alla presentazione, entro trenta giorni dalla richiesta e a pena di decadenza, dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;
6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Essa disporrà le prove d'esame e stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per la prima prova scritta dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 6 giugno 1986 muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

I corsi di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare sono curati dalla scuola di formazione professionale della Camera dei deputati.

Il corso avrà la durata complessiva di trentasei mesi e sarà suddiviso in tre periodi di pari durata.

Nel primo e nel secondo periodo verranno impartite lezioni teorico-pratiche di stenografia parlamentare e verranno effettuate lezioni di diritto costituzionale e procedura parlamentare, di storia politica e parlamentare e di politica economica.

Alla scadenza di ciascuno di tali periodi la commissione esaminatrice, nominata per l'ammissione al corso, sottoporrà gli allievi a prove pratiche di stenografia, il cui superamento costituirà titolo al proseguimento del corso stesso. Gli allievi dovranno documentare alla conclusione di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno successivo ad esso il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà cui sono iscritti per l'anno di corso di appartenenza.

La prova pratica cui gli allievi saranno sottoposti al termine del primo periodo del corso consisterà in un dettato stenografico alla velocità media di 80 parole al minuto per la durata di sei minuti con trascrizione immediata. Gli allievi che supereranno la prova riportando un punteggio non inferiore a 21/30 e che documenteranno entro la scadenza che sarà indicata il superamento di tutti gli esami universitari previsti per l'anno di corso di appartenenza saranno ammessi a frequentare il secondo periodo del corso.

La prova pratica cui gli allievi saranno sottoposti al termine del secondo periodo del corso consisterà in un dettato stenografico alla velocità media di 110 parole al minuto per la durata di 6 minuti con trascrizione immediata. Gli allievi che supereranno la prova con un punteggio non inferiore a 21/30 e che documenteranno entro la scadenza che verrà indicata il superamento di tutti gli esami universitari previsti per l'anno di corso di appartenenza saranno ammessi alla frequenza del terzo periodo del corso.

Nel terzo periodo, gli allievi, oltre a seguire le lezioni sulle materie del primo e del secondo periodo, saranno chiamati a svolgere esercitazioni di stenografia parlamentare in sedute dell'Assemblea e delle commissioni.

Gli esami conclusivi del corso consisteranno in due prove tecniche ed in un colloquio sulle materie culturali del corso.

Le prove tecniche consisteranno in una stenoscrizione in aula durante una seduta dell'Assemblea, per la durata di dieci minuti, con successiva traduzione in chiaro ed in un dettato stenografico alla velocità media di 130 parole al minuto, per la durata di dieci minuti, con successiva traduzione in chiaro.

Saranno ammessi al colloquio gli allievi che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna delle due prove tecniche.

Conseguiranno l'idoneità gli allievi che avranno riportato nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale deriverà dalla media tra il punteggio medio delle prove tecniche e quello del colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale degli idonei sulla base dei punteggi finali e tenendo conto, altresì, dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

L'idoneità conseguita al termine di tali esami varrà quale titolo per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per coloro che partecipino e risultino idonei nel primo concorso pubblico per consigliere parlamentare della professionalità di stenografia bandito dalla Camera dei deputati dopo la conclusione del corso.

Il punteggio aggiuntivo di cui al comma precedente sarà pari a punti 2 per coloro che abbiano riportato negli esami finali del corso un punteggio non inferiore a 27/30, a punti 1,50 per coloro che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 24/30 ed a punti 1 per coloro che abbiano riportato un punteggio inferiore a 24/30.

Agli allievi verrà corrisposta, per l'intera durata del corso, una borsa di studio in rate mensili pari a L. 600.000 lorde e a L. 800.000 lorde per gli allievi non residenti nella provincia di Roma.

Il Segretario generale potrà dichiarare la decadenza dalla concessione della borsa di studio e la esclusione dall'ulteriore frequenza al corso degli allievi che, per manifestazioni di indisciplina, per reiterate assenze ingiustificate o per persistente scarso profitto, si dimostrino non idonei a proseguire nel corso.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto...
(cognome e nome - cognome da coniugata)
nato a .... (provincia di..)
il .... e residente in .... (provincia di..............)
via .... n. ...., c.a.p. ....,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di allievo del corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo................................);
3) non ha riportato condanne penali (*a*);
4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*b*);
5) è in possesso di sana costituzione fisica;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione e la seguente (*c*)..;
7) è in possesso del seguente titolo di studio...........................;
8) è iscritto al ....anno del corso di laurea in...................
presso la facoltà di ....dell'Università di.........................
ed ha superato i seguenti esami..;
allega la relativa documentazione;
9) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli ....;
10) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*d*) ....

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo:...
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma (*e*) ....

(*a*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*b*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*c*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di fruire del rinvio per il seguente motivo ....; oppure: di fruire dell'esonero dagli obblighi militari.............................

(*d*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*e*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

86A2611

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione dei concorsi interni, indetti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 2, in data 14 aprile 1986, sono pubblicati i concorsi interni, indetti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

86A2191

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, chirurgia e prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1986.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 23 aprile 1986 alle ore 9, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, 20, Direzione generale degli ospedali, piano quinto, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, chirurgia e prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1986.

86A2728

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 84 dell'11 aprile 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame dei mediatori marittimi. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, parte seconda, del 13 giugno 1985).

Istituto nazionale di economia agraria - Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza dei Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 90.000
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 180.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 75.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 285.000
- semestrale . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221